



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6628 del 2022, proposto da

Comune di Castel del Giudice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Di Pardo E Fausto Troilo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Molise, Agenzia Regionale per Lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia
Molise S.p.A., non costituiti in giudizio;

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Pietrabbondante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino E Vincenzo Fiorini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00263/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti il ricorso in appello incidentale del Comune di Pietrabbondante e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietrabbondante e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati Giuliano Di Pardo, Fausto Troilo e Vincenzo Iacovino;

Considerato che:

- nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 il Comune di Pietrabbondante ha eccepito l'improcedibilità dell'appello principale per la mancata impugnazione – a cura del Comune di Castel del Giudice – di atti sopravvenuti, in ipotesi idonei a consolidare in capo all'Amministrazione controinteressata la spettanza del contributo per cui è causa;

- il Comune di Castel del Giudice ha controdedotto al riguardo, rilevando, altresì, la pendenza dei termini di impugnazione in relazione agli atti sopravvenuti, attuativi dei provvedimenti impugnati in prime cure;

- al fine di consentire alle parti di argomentare in ordine alla procedibilità dell'appello principale e di dimostrare l'assenza di impedimenti all'esame nel merito delle doglianze svolte nell'odierno giudizio, allo stato, non sussistono i

presupposti per la definizione della controversia in esito all'udienza cautelare, come pure richiesto dall'appellante principale;

- rimanendo impregiudicata ogni decisione sulla procedibilità dell'appello principale, le ulteriori questioni oggetto di giudizio, dedotte con l'appello principale e l'appello incidentale, meritano di essere approfondite nella sede di merito, con riferimento, altresì: a) alla possibilità di intendere il riferimento al numero di trecento unità immobiliari residenziali non superiore a 300 – previsto a pag. 4 dell'avviso di selezione manifestazione di interesse rivolta ai comuni del Molise (criteri di selezione) – anziché quale requisito meramente indicativo, quale requisito di ammissibilità di natura escludente; b) alla legittimità dell'operazione di perimetrazione del borgo eseguita dal Castel del Giudice ai fini della partecipazione alla procedura selettiva *de qua*, tenuto conto, altresì, delle modalità osservate per il computo dell'indice di spopolamento;

- nelle more della definizione merito, per la cui trattazione (in ragione delle esigenze di celerità proprie dei giudizi coinvolgenti interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR) viene comunque fissata l'udienza pubblica del 24 novembre 2022, stante la necessità di approfondire le questioni dedotte non soltanto in via principale ma anche in via incidentale, la cui fondatezza è suscettibile di condurre all'esclusione (anche) dell'appellante principale, nonché considerato l'avanzato stato della procedura amministrativa per cui è causa, giunta all'assegnazione delle risorse in favore del Comune di Pietrabbondante (decreto ministeriale n. 683 del 3.8.2022 in atti), non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

- le spese della fase cautelare, in ragione della particolarità della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6628/2022).

Compensa interamente tra le parti le spese della fase cautelare.

Fissa per la discussione dell'appello l'udienza pubblica per il giorno 24 novembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco De Luca

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO